

CONTENZIOSO

Le tipologie di procura

di **EVOLUTION**



La procura è un negozio giuridico unilaterale con cui il difensore viene investito del potere di rappresentare e difendere la parte in giudizio. Si tratta di una facoltà di proporre domande in giudizio (c.d. ius postulandi) viene conferita al difensore prevista dal codice di procedura civile, all'articolo 83. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Contenzioso", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza le diverse tipologie di procure alle liti e come può essere conferita o revocata la stessa in forza di ciò che viene previsto dal codice di procedura civile.

La **procura alle liti** è un negozio giuridico riconosciuto nei confronti della parte privata, sia essa ricorrente, interveniente o resistente, persona fisica o giuridica, in cui conferisce, al **difensore abilitato**, un **apposito incarico**, mediante:

- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata od anche in calce;
- a margine di un atto del processo;
- oralmente.

I **soggetti abilitati** all'assistenza tecnica dinanzi alle **Commissioni tributarie** vengono **individuati** dall'[articolo 12, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#), il quale **distingue** tali soggetti in funzione:

- della **materia oggetto di controversia**: distinguendo la **generalità** delle controversie dalle **specifiche** controversie;
- della **categoria di contribuente**.

Sono **esclusi** dall'obbligo di assistenza tecnica:

- **sotto il profilo oggettivo**, i soggetti che intendono proporre ricorso avverso un atto di

valore **non superiore ad euro 3.000,00**, con la conseguenza che la parte (*rectius*, il contribuente) può proporre ricorso personalmente;

- **sotto il profilo soggettivo**, i soggetti abilitati al **patrocinio dinanzi alle Commissioni tributarie** limitatamente alle proprie materie ex [articolo 12, comma 9, D.Lgs. 546/1992](#) e **gli enti impositori, agenti della riscossione e concessionari di accertamento e della riscossione per gli enti locali**.

la **procura alle liti** deve essere **sottoscritta** dalla parte e dal difensore abilitato, il quale ne **autentica** la firma del conferente l'incarico. Essa può essere di due tipi:

- **generale**: è quella avente ad oggetto, in via indeterminata, tutte le possibili liti del contribuente e deve essere conferita per iscritto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- **speciale**: è quella avente ad oggetto la singola lite, una fase del giudizio o un determinato atto processuale e può essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in calce o a margine degli atti con i quali la parte fa il suo ingresso nel processo oppure oralmente in udienza.

In caso di **difetto di rappresentanza o di autorizzazione**, la sanatoria di cui all'articolo [182 c.p.c.](#), secondo cui il giudice, laddove rilevi un vizio comportante la **nullità della procura**, assegna un **termine perentorio** per il rilascio o la rinnovazione della stessa, con la conseguenza che **l'osservanza del termine sana i vizi** e, quindi, gli **effetti sostanziali e processuali** della domanda si producono dal momento della **prima notificazione**.

La procura può essere sempre **revocata** dalla parte e il difensore può sempre **rinunciarvi**. Tuttavia, esse non hanno **effetto** nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la **sostituzione del difensore**. Quindi, il **difensore** revocato o che ha manifestato rinuncia al mandato **conserva la rappresentanza legale** per tutti gli atti processuali **fino a quando** non si sia provveduto alla sua **sostituzione** con un **altro difensore**.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)